

ALLEGATO ALL'ATTO
29 MAR. 2024
Reg. N. 473/S3

STATUTO



Art. 1

Costituzione

È costituita un'associazione denominata: "GRUPPO ASTROFILI MONTE SUBASIO- Associazione di Promozione Sociale".

Art. 2

Sede e logo

L'Associazione "GRUPPO ASTROFILI MONTE SUBASIO – Associazione di Promozione Sociale" ha sede in Assisi – Via Don Luigi Barabani 31 ed ha durata a tempo indeterminato.

L'Associazione con delibera del Consiglio direttivo ha facoltà di variare sede sociale, di istituire sedi secondarie e di svolgere le proprie attività anche al di fuori della propria sede sociale. La variazione di sede deliberata dall'Assemblea ordinaria dei soci non è da intendersi quale modifica del presente statuto.

L'associazione può aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in Italia e all'estero. L'associazione non ha scopi di lucro ed è aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza a categorie, enti e razze diverse.

Art. 3

Scopi

L'associazione persegue le attività di interesse generale previste dall'art.5 c.1 lett. H ed I del decreto legislativo 117 del 03 luglio 2017.

L'associazione non ha fini di lucro.

L'associazione persegue i seguenti scopi:

1. Osservazione e studio dei fenomeni celesti con strumenti personali e le comuni dotazioni;
2. Approfondimento tecnico e conoscitivo dell'astronomia con particolare riguardo ai settori di ricerca accessibili agli astrofili evoluti e alle tecnologie ad esse non precluse;
3. Attività di divulgazione di conoscenze scientifico-culturali e della pratica astronomica a favore delle scuole di ogni ordine e grado nonché della interessata cittadinanza;
4. Adesione e partecipazione attiva ad iniziative di divulgazione, studio e ricerca, promosse ed organizzate da enti pubblici e soggetti privati;

A handwritten signature in black ink.

A handwritten signature in black ink.

5. Promozione di attività ed iniziative idonee a diffondere esigenze di tutela dell'ambiente con particolare riguardo al problema dell'inquinamento luminoso in applicazione della normativa vigente;

L'associazione può inoltre svolgere altre attività accessorie ed integrative di quelle istituzionali quali a titolo esemplificativo ma non tassativo:

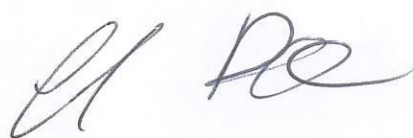
1. Allestimento, cura e gestione di siti osservativi, attrezzati anche con il concorso e l'aiuto di soggetti pubblici e privati;
2. Acquisto e costruzione di apparecchiature scientifiche e di strumenti astronomici, affinamento delle tecniche disponibili per il raggiungimento dei migliori livelli operativi;
3. promuovere manifestazioni di ogni genere come conferenze, incontri, dibattiti, tavole rotonde, seminari, stages, convegni, congressi, esposizioni e mostre;
4. curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
5. intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, Associazioni e Fondazioni, sia italiane sia straniere che perseguono scopi simili;
6. organizzare eventi di raccolta fondi per il finanziamento di iniziative e progetti dell'Associazione nell'ambito degli scopi e finalità del presente Statuto;
7. ogni altra iniziativa ed attività promossa dal Consiglio Direttivo utile al conseguimento delle finalità oggetto dell'Associazione.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare convenzioni e collaborazioni con le cooperative, le associazioni - anche di volontariato - e con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

L'attività potrà anche essere altresì supportata attraverso forme di sostegno economico, anche indiretto, rivolte a terzi.

Nell'ambito della propria attività l'associazione può, a solo titolo esemplificativo non tassativo:

1. aderire ad associazioni similari;
2. sottoscrivere convenzioni con persone fisiche e giuridiche, sia pubbliche che private;
3. stipulare contratti;
4. gestire iniziative inerenti gli scopi sociali;
5. collaborare e/o cooperare con istituzioni ed enti pubblici e/o privati, anche italiani, che siano interessati al raggiungimento dei fini statutari;



6. acquisire immobili a qualsiasi titolo anche per tramite di società di gestione

L'associazione pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere una attività commerciale, anche eventualmente offrendo servizi a non tesserati, purché marginale e strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali utili verranno investiti nell'Associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa.

L'Associazione compirà tutti gli atti e concluderà tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare anche per tramite di società di gestione, compresi mutui ipotecari passivi, mobiliare, compresi gli affidamenti presso istituti bancari, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Art. 4

Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. beni mobili che diventeranno proprietà dell'associazione:
 - a) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
 - b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti.
2. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative dei singoli aderenti;
 - b) liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche;
 - c) contributi dello Stato ed altre amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività avente finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali;
 - d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
 - e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati con soggetti privati, in conformità alle finalità istituzionali;
 - f) rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - g) raccolta fondi nei limiti di quanto previsto dall'art. 7 del D.Lgs 117/17.
3. I fondi verranno depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo
4. Ogni operazione finanziaria è disposta a firma del Presidente.
5. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali dell'Associazione non sono rimborsabili in nessun caso e non sono trasmissibili.

Art. 5

Soci

Sono soci dell'Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendano partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata insindacabilmente dal Consiglio Direttivo. Per ottenere la qualifica di socio, ogni aspirante dovrà presentare domanda firmata su apposito modulo, come da Regolamento, consegnandola direttamente oppure inviandola a mezzo posta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, unitamente alla ricevuta di versamento della corrispondente quota associativa. La quota associativa verrà annualmente stabilita dal Consiglio stesso. Il Consiglio deve esprimersi in merito alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla data di presentazione della stessa comunicando la stessa all'interessato nei successivi quindici giorni.

In caso di diniego l'interessato può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull'istanza si pronunci, l'assemblea o un altro organo eletto dalla medesima, che deliberano sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Art. 6

Diritti dei soci

Tutti i Soci a prescindere da proprio status hanno diritto a ricevere all'atto dell'ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall'Associazione, nonché di intervenire alle Assemblee.

L'associazione, per il perseguimento dei propri fini istituzionali, si avvale prevalentemente delle attività, prestate in forma libera e gratuita, degli associati. In casi di particolare necessità l'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo e professionale, anche ricorrendo ai propri associati.

Tutti i Soci regolarmente iscritti nel libro dei soci ed in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto e concorrono alla designazione degli organi sociali con la possibilità di essere eletti negli stessi.

Art. 7

Doveri dei soci

Ciascun socio deve:



Handwritten signatures:
A stylized signature resembling 'G' or 'C' on the left.
A stylized signature resembling 'M' on the right.

1. Rispettare le norme previste nel presente Statuto, negli eventuali Regolamenti e tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo;
2. Non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione;
3. Pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine stabilito dal Consiglio direttivo;
4. Cooperare al raggiungimento delle finalità per cui l'associazione si è costituita, sotto il coordinamento del consiglio direttivo.

I soci aderendo all'Associazione accettano lo Statuto ed i Regolamenti della stessa.

Art. 8

Perdita della qualità di socio

La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

1. per decesso;
2. per recesso: il recesso è comunicato al Consiglio Direttivo nella forma di lettera di dimissioni motivate sottoscritta dal socio. Lo scioglimento del rapporto sociale per recesso ha effetto dall'annotazione nel libro dei soci.
3. per decadenza: nel caso in cui venga a mancare uno dei requisiti per cui l'associato è stato ammesso;

4. per delibera di esclusione del Consiglio Direttivo.

Sono considerate cause di esclusione del Socio:

- indisciplina, indegnità da chiunque accertate;
- la morosità dei pagamenti dei contributi associativi;
- ripetute violazioni delle norme del presente Statuto, dei Regolamenti e dalle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo;
- abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere all'associazione;
- venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, morali e materiali, all'associazione o che fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.

Prima di procedere all'esclusione di un Socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica. Il provvedimento diventa effettivo dopo trenta giorni dalla data di comunicazione.

Qualora il Socio contestasse il provvedimento, si rimetterà come ultima istanza di riammissione all'Assemblea dei Soci.

cl m

In tutti i casi di interruzione del rapporto associativo la quota associativa non può essere restituita né può essere trasmessa ed il Socio perde automaticamente ed immediatamente tutti i diritti, doveri, qualifiche e cariche sociali.

Art. 9

Organi

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- Organo di vigilanza (qualora ne ricorra l'obbligo);
- Revisore dei conti (qualora ne ricorra l'obbligo);

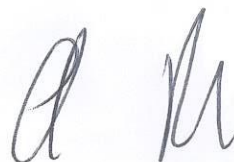
Art. 10

Assemblea dei soci

L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'Associazione. Essa si può riunire in sessione ordinaria o straordinaria. Hanno diritto di parteciparvi tutti i Soci in regola con il pagamento della quota annuale, ove in regola si intende chi ha già pagato la quota associativa annuale al momento dell'inizio dell'assemblea.

L'Assemblea si riunisce di norma due volte l'anno: entro il mese di novembre per l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociale per l'anno successivo ed entro il mese di aprile per l'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente, per la destinazione degli avanzi di gestione o per deliberare in ordine alla copertura di eventuali disavanzi. Si riunisce altresì ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci aventi diritto, regolarmente iscritti da non meno di tre mesi. L'assemblea deve essere comunque convocata, anche se a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo. Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del segretario e sotto la responsabilità del presidente della stessa, un verbale da trascrivere nell'apposito libro verbali dell'assemblea.

Art. 11



Funzionamento dell'Assemblea

L'assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese, per appello nominale o per voto scritto, ad insindacabile scelta del Presidente dell'Assemblea. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Le deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, se in essi non è altrimenti disposto, occorrono la presenza di almeno tre quarti degli

associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni alle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età anagrafica. È prevista l'adunanza con sistemi di teleconferenza.

Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio conferendogli delega scritta in ordine agli oggetti sottoposti a deliberazione assembleare, ad ogni socio presente all'assemblea è consentito però avere solo due deleghe. Non si considera nel limite la delega rilasciata in rappresentanza del socio minore delegante parente in linea retta del delegato.

Art. 12

Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione. L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti dell'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e seconda convocazione, è diffuso almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza i termini di convocazione sono



[Handwritten signatures]

ridotti della metà. Nel corso dell'Assemblea si potrà deliberare solamente sui temi previsti nell'ordine del giorno.

Art. 13

Presidente dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Segretario o, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di età, presente nel Consiglio Direttivo. Il Presidente dell'Assemblea nomina fra i soci un segretario e se lo ritiene opportuno, due scrutatori. Il Presidente accerta la regolarità della costituzione dell'assemblea, il diritto ad intervenire e la validità delle deleghe. Ogni socio avente diritto di voto può detenere fino ad un massimo di due deleghe; il Presidente e gli altri membri del consiglio direttivo, nonché i membri del Collegio dei Sindaci Revisori non possono detenere deleghe.

Art. 14

Assemblea ordinaria

L'Assemblea Ordinaria delibera:

1. l'approvazione del bilancio preventivo e del programma di attività sociali;
2. l'approvazione del conto consuntivo, la destinazione degli avanzi di gestione o la delibera in ordine alla copertura di eventuali disavanzi di gestione;
3. fissa il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
4. l'approvazione delle modifiche dei regolamenti dell'associazione;
5. la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti la gestione sociale riservati alla sua competenza dallo Statuto, dalla Legge o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
6. sull'entità della quota associativa;
7. sul termine per il pagamento della quota associativa;
8. sulla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo
9. sulla nomina dell'organismo di vigilanza;
10. sulla nomina del revisore dei conti.

Art. 15

Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria delibera:

1. le modifiche dello Statuto dell'Associazione;
2. lo scioglimento dell'Associazione, la nomina, la revoca ed i poteri dei liquidatori;

Art. 16

Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si compone di un numero variabile di membri, stabilito dall'Assemblea tra un minimo di 3 ed un massimo di 11.

Salvo quanto disposto dall'art. 2382 c.c. i componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate da enti giuridici associati. Il suo mandato dura tre anni dal momento della sua elezione. I componenti sono rieleggibili. Ogni votante può esprimere un numero di preferenze pari o inferiore a quello dei componenti da eleggere. Il Consiglio Direttivo nella prima adunanza nomina il Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.

Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'Assemblea dei Soci non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.

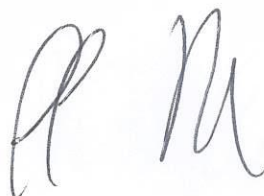
Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2475 -ter del codice civile.

Art. 17

Funzionamento del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, almeno una volta ogni sei mesi o dietro richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratta di votazioni riguardanti le singole persone. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'assemblea dei soci. In caso di votazione alla pari il Voto del Presidente vale doppio.

Per ogni seduta del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale nell'apposito libro dei verbali del Consiglio Direttivo, che viene firmato dal Presidente e dal Segretario. È prevista l'adunanza con sistemi di teleconferenza.



Art. 18

Compiti del Consiglio Direttivo

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

1. predisporre le proposte da presentare alle assemblee dei soci per gli adempimenti necessari;
2. eseguire i deliberati dell'assemblea;
3. adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'associazione;
4. redigere il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
5. determinare il valore delle quote associative per portarlo in approvazione all'Assemblea;
6. elaborare appositi regolamenti interni sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea;
7. definire i singoli programmi da realizzare;
8. stipulare convenzioni, accordi, contratti, inerenti l'attività dell'associazione e utili al perseguimento degli obiettivi associativi;
9. assumere e licenziare eventuale personale dipendente;
10. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;
11. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge o del presente Statuto, sono riservati all'assemblea dei soci.
12. Coordina, valorizza, tutela e promuove l'azione dei Comitati Territoriali individuandone il Coordinatore.
13. Sostiene i Comitati Territoriali nelle politiche di sviluppo del loro insediamento associativo, supportandone l'azione
14. Definisce e promuove l'iniziativa dell'associazione a livello regionale nonché il suo sviluppo, anche favorendo la costituzione di nuovi Comitati Territoriali.
15. E' strumento di costante relazione e raccordo tra i territori;
16. Sviluppa i rapporti con gli Enti, definisce gli ambiti geografici di competenza dei Comitati Territoriali, consultando i comitati interessati. Ha il compito di promuovere la condivisione e il rispetto dei principi statutari. Ha la facoltà di verificare e controllare la costituzione e il funzionamento democratico dei Comitati Territoriali e la loro corretta gestione.
17. In concorso con i Comitati Territoriali, cura la gestione di attività a livello comunale e sovracomunale e la realizzazione di attività specifiche.



[Handwritten signatures]

18. Su proposta del Presidente, può articolarsi e istituire commissioni o gruppi di lavoro, sia temporanei che permanenti, anche mediante la partecipazione di terzi, in coerenza con il programma di attività, e ne definisce il mandato e i criteri di composizione.

Art. 19

Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale e la firma sociale, perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo. Ha anche facoltà di nominare avvocati e procuratori, nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Il Presidente previa autorizzazione del Consiglio Direttivo, qualora anche il Vice Presidente fosse impossibilitato a sostituirlo, può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Segretario o a un membro del Consiglio Direttivo. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Segretario.

Art. 20

Vice Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente del Consiglio Direttivo ha l'incarico di svolgere tutte le mansioni che competono al Presidente qualora questo sia assente o impossibilitato a svolgere le sue mansioni.

Art. 21

Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione del patrimonio dell'Associazione, provvede ad effettuare incassi, pagamenti correnti e quant'altro il Consiglio Direttivo ritenga volergli delegare. Il Tesoriere è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i vari Consiglieri dello stato dei conti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto, presentando un rendiconto finanziario ed economico accompagnato da tutti i documenti relativi alle entrate e alle uscite. Il Tesoriere ha l'obbligo di redigere annualmente il rendiconto economico e finanziario del bilancio dell'Associazione, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 22

Segretario



Il Segretario verbalizza le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e collabora con il Presidente per la progettazione di tutta l'attività dell'Associazione. Vigila sulla condotta dei Soci rispetto alle direttive dello Statuto e degli eventuali Regolamenti interni. Il segretario è responsabile del libro dei soci, provvede ad aggiornarlo, prendendo visione delle dimissioni e delle esclusioni dei soci. Inoltre è responsabile delle attività di mailing, promozionali e di pubbliche relazioni che l'attività dell'Associazione richiede. Il Segretario è tenuto ad aggiornare il Presidente ed i Consiglieri sullo stato dei progetti dell'Associazione in qualunque momento venga richiesto e svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dal Consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

Art. 23

Organo di controllo

L'organo di controllo viene eletto dall'Assemblea previa verifica dei requisiti necessari di cui all'art. 2397 c.2 del c.c.

Nel caso di Organo Collegiale i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Si applicano i limiti di cui all'art 30 c.2 D.Lgs 117/17

I compiti dell'Organo di Controllo sono disciplinati dall'art 30 c.6 e 7 del D Lgs 117/17.

Art. 24

Revisione legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, e le fondazioni del Terzo settore devono nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità. 2. L'obbligo di cui al comma 1 cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati. 3. La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10.

Il Revisore controlla l'amministrazione dell'associazione, accerta la regolare tenuta della contabilità e corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture, partecipa su invito alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il revisore, che può in ogni momento effettuare ispezioni di controllo.





Art. 25

Volontario e attività di volontariato

L'Associazione è tenuta a svolgere la propria attività avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci. Essa può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero dei soci.

l Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario e deve essere svolta secondo quanto previsto nell'art. 17 del D.lgs. 117/2017. L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo ed in conformità alla normativa applicabile, un registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Art. 26

Rendiconto

Il rendiconto economico finanziario, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle commerciali, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

Il rendiconto economico finanziario comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea per la sua approvazione entro il trenta di aprile dell'anno successivo e da questa approvato in sede di riunione ordinaria.

Fanno parte del Rendiconto generale le rendicontazioni fatte su singoli progetti le cui entrate siano costituite in tutto od in parte da contributi di terzi siano esse pubbliche o private.

È vietata, anche in modo indiretto, e sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Ad essi verrà attribuito, se possibile per le finanze dell'associazione, come verrà accertato dal Consiglio Direttivo, il rimborso delle spese sostenute.

U PLO A

Art. 27

Libri sociali obbligatori

Sono libri sociali obbligatori quelli previsti dagli art. 13, 14, 15 e 17c.1

Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali inoltrando formale richiesta motivata all'Organo Direttivo.

I libri potranno essere consultati esclusivamente presso la sede sociale.

L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy

La richiesta dovrà essere evasa entro 30 gg.

Art. 28

Scioglimento dell'Associazione

Per la revisione o modifica del presente Statuto, per lo scioglimento dell'Associazione e per la nomina dei liquidatori, decide l'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 29

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., cui si rinvia.

Porziano, Li

Il segretario

Cristiano Cinti

Il Presidente

Paolo Chifari